



**Ordine dei
Dottori
Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di
Roma**

Circondario
del Tribunale di Roma
Ente di Diritto Pubblico

Sede legale e Presidenza
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
presidenza@pecodcec.roma.it
segreteria@odcec.roma.it

Consiglio di Disciplina Territoriale
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it
segreteriaconsigliodisciplina@odcec.roma.it

Uffici amministrativi e operativi
via Flaminia, 141
00196 Roma
tel. 06.367211
www.odcec.roma.it

Codice fiscale:
97492410580



In assenza di mandato professionale come posso ottenere il compenso per l'attività prestata?

Premessa normativa

- Art. 2233 c.c. (determinazione giudiziale del compenso).
- Art. 2224 c.c. (nessuna forma vincolata per il contratto d'opera).
- DM 140/2012, art. 1, commi 2 e 7 (parametri per la liquidazione giudiziale).
- Codice Deontologico CNDCEC, art. 26 (obbligo dell'incarico scritto).
- Pronto Ordini CNDCEC (obbligo di formalizzare il mandato).
- Cass. 10072/2018, 5195/2020, 3543/2017.

Analisi

Sul piano civilistico, il contratto d'opera può essere anche verbale o formato per *facta concludentia*.

Sul piano deontologico, invece, il commercialista deve predisporre l'incarico scritto: la sua assenza può integrare violazione disciplinare.

In caso di contestazione del compenso, il giudice applica comunque il DM 140/2012, poiché si tratta di liquidazione giudiziale.

Conclusione

L'assenza del mandato scritto:

- non preclude il diritto al compenso,
- ma complica la prova dell'incarico,
- espone il professionista a responsabilità disciplinare, comporta liquidazione giudiziale secondo il DM 140/2012.

Toni Ciolfi